



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

Circolare n. 3 del 15/01/2025

- 1) Le news di gennaio
- 2) Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali
- 3) Utilizzo della ritenuta da parte di studi associati e società
- 4) Verifiche contabili di inizio periodo d’imposta
- 5) Rapporti di agenzia: disciplina Enasarco confermata per l’anno 2025
- 6) Stampa dei registri contabili
- 7) Novità in tema di *start up* innovative e incubatori fiscali

1) Le news di gennaio

Nuovi codici Istat 2025

A seguito dell’emanazione del Regolamento delegato UE 2023/137 che ha rinnovato la classificazione NACE Rev 2, dal 1° gennaio saranno in vigore i nuovi codici Ateco 2025 in sostituzione di quelli attuali, l’operatività degli stessi è fissata ad aprile 2025.

Ai fini fiscali non vi è obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati, ma il contribuente potrà comunicare una nuova codifica che ritenesse più adatta alla propria attività.

I codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

Novità autoliquidazione Inail

È stata pubblicata la circolare Inail di istruzioni per procedere all’autoliquidazione 2024/2025. Sono online anche le basi di calcolo. La scadenza dei versamenti risulta fissata al 17 febbraio 2025.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

E-fatture fino al 2027

Con la Decisione n. 3150 del 10 dicembre 2024 pubblicata nella Gazzetta dell'Unione Europea, è stata concessa all'Italia un'ulteriore proroga sulla e-fatture fino al 31 dicembre 2027 o se precedente fino al momento in cui verrà adottato un sistema europeo di fatturazione elettronica.

Agevolazione prima casa e omessa dichiarazione

Con la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che in caso di dichiarazione di successione omessa, si ritiene che l'agevolazione "prima casa" possa essere richiesta entro il termine di decadenza dall'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione e, dunque, entro 5 anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa.

Esenzione emissione fattura elettronica prestazioni sanitarie

Per effetto dell'art. 3, comma 6 del Decreto Milleproroghe è stato esteso fino al 31 marzo 2025 il divieto previsto dall'art. 10-bis del DL n. 119/2018. Pertanto, fino al 31 marzo 2025, le fatture relative a prestazioni sanitarie a persone fisiche non devono essere emesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Assicurazione rischi catastrofali

E' prevista la proroga al 31.3.2025 dell'obbligo per le imprese (ad esclusione delle imprese agricole di cui all'art. 2135, C.c), con sede legale in Italia / sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

Le nuove tabelle ACI per il 2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 dello scorso 30 dicembre 2024 sono state pubblicate le "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì - art.3, co.1, del D.Lgs. n.314/1997", in vigore dal 1° gennaio 2025.

Tali tabelle sono utilizzate per la determinazione dell'importo da assoggettare a contributi e imposte del fringe benefit connesso alla assegnazione di autovetture in uso promiscuo ai dipendenti.

L'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle Acì debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua, al fine di determinare la quota di uso privato della autovettura aziendale da parte del dipendente.

Con riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura tassato in capo al dipendente (ridotto dell'eventuale addebito fatto dall'azienda al dipendente stesso) sarà determinato sulla base del tipo di alimentazione del veicolo:

- per le generalità dei veicoli, il benefit sarà pari al 50% del benefit calcolato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri;

- nel caso di veicoli ibridi plug in, la percentuale è ridotta al 20%;
- nel caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica la percentuale è ulteriormente ridotta al 10%.

La nuova normativa non si applica ai veicoli già immatricolati e concessi in uso promiscuo prima del 1° gennaio 2025, che continueranno ad essere tassati secondo le precedenti modalità, ovvero sulla base della quantità di CO₂ prodotta.

Dal 1° gennaio 2025 ridotta la misura del tasso di interesse legale

Con il Decreto del 10 dicembre 2024, pubblicato il 16 dicembre 2024 nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato il tasso di interesse legale al 2% annuo a partire dal 1° gennaio 2025.

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

La misura del 2% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

A partire dal 1° gennaio 2025, i coefficienti per determinare la base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie saranno calcolati utilizzando un tasso di interesse legale del 2,5%, in linea con il tasso per l'anno 2024. Questa misura si applica agli atti pubblici, atti giudiziari, scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, nonché alle successioni e donazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2025.

L'incremento del tasso di interesse legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Novità cessioni intracomunitarie a cura del cessionario non residente

La Riforma del sistema sanzionatorio introdotta dal D.Lgs. 87/2024 ha modificato la disciplina delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario. In particolare, l'articolo 2 del Decreto ha modificato l'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, introducendo una sanzione pari al 50% dell'IVA non applicata per chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni non arrivano nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. Tuttavia, la sanzione può essere annullata se la fattura viene regolarizzata e l'IVA versata entro 30 giorni. La nuova norma, introdotta per allinearsi alle disposizioni già previste per le esportazioni, si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Nella risposta a interpello n. 236/E/2024, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per l'applicazione della nuova disciplina sanzionatoria si deve considerare il momento in cui tutti i requisiti della cessione intracomunitaria sono stati perfezionati, inclusa la spedizione dei beni. Pertanto, per le cessioni effettuate prima del 1° settembre 2024, non si applica la nuova sanzione, ma quella precedente, che prevede una sanzione tra il 90% e il 180% dell'imposta, se i beni non sono stati

consegnati nello Stato di destinazione.

Riduzione Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)

A decorrere dal 18 dicembre 2024, il Tasso Ufficiale di riferimento (TUR) è stato ridotto dal 3,40% al 3,15%.

A seguito di tale variazione, l'INPS e l'INAIL hanno comunicato l'aggiornamento dei rispettivi tassi di interesse.

L'INPS, con la Circolare n. 103/2024, ha reso nota la nuova misura del tasso di interesse di dilazione e di differimento, pari al 9,15%, da applicare nei seguenti casi:

- regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili, in riferimento alle rateazioni presentate dal 18 dicembre 2024;
- autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2024.

L'INAIL, con la Circolare n. 45/2024, ha comunicato la variazione dei tassi di interesse in misura pari al:

- 9,15% per le rateazioni dei debiti contributivi, premi assicurativi e accessori;
- 8,65% per le sanzioni civili per omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi.

Tali misure saranno applicate alle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 18 dicembre 2024, ovvero in data anteriore, qualora la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione, o lo abbia comunicato in data 18 dicembre 2024 o successivamente. Le rateazioni attualmente in corso non subiranno variazioni.

1) Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali

Le compensazioni “orizzontali” dei crediti fiscali (sono tali le compensazioni di un credito con un debito di natura diversa) sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.

Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti, considerando il fatto che a inizio anno normalmente si rendono disponibili i crediti fiscali relativi all'anno precedente.

Le regole per i crediti Iva

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione, per importi superiori a 5.000 euro (entro tale importo la compensazione è libera), occorre ricordare che:

- può essere effettuato a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
- la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità a opera di soggetti a ciò abilitati.

Per le c.d. start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva ovvero con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie sopra indicate.

Compensazione "libera" per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2024 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

- a partire dal 1° gennaio 2025;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:

- non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell'anno 2024 risultante dalla dichiarazione Iva 2025 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2025);
- al contrario, devono essere conteggiate nel limite le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva di ottobre 2024 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell'anno 2024 risultante dalla dichiarazione Iva 2025).

Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva; la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui sarà possibile solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Residuo credito Iva annuale relativo all'anno 2023

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2023, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2025 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2025 relativa all'anno 2024, non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l'anno "2023" come anno di riferimento. Infatti, per questo credito relativo al 2023 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2024 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario);
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2023 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2025 come credito Iva relativo all'anno 2024 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

Il D.L. 124/2019 ha, inoltre, esteso a tali crediti le regole restrittive riguardo la previa presentazione della dichiarazione, già applicabili ai fini Iva.

Pertanto, per i crediti erariali di importo superiore a 5.000 euro, l'utilizzo in compensazione "orizzontale" è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la preventiva esecuzione di controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Sono pertanto utilizzabili dal 1° gennaio 2025, in compensazione orizzontale, solo i crediti relativi al 2024 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a **2 milioni** di euro.

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali sia trimestrali.

Debiti iscritti a ruolo

Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie che il contribuente non ha correttamente versato in passato.

Ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Dallo scorso 1° luglio 2024, inoltre, l'articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 sancisce il divieto di utilizzo di crediti di imposta in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro. Ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l'articolo 31, D.L. 78/2010. L'inibizione alle compensazioni introdotta si differenzia dal divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 perché vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

2) Utilizzo delle ritenute da parte di studi associati e società

Le ritenute d'acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone) possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti d'imposta, anche dalle stesse associazioni/società dalle quali dette ritenute provengono.

Si tratta di una possibilità di grande importanza soprattutto per gli studi professionali dove il "monte ritenute" attribuito a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di compensazione di tale associato; al contrario, se tali eccedenze vengono restituite all'associazione professionale, questa le può utilizzare per effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti, etc.).

Secondo la posizione proposta dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 56/E/2009, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

- lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno;
- alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di reddito a questi attribuibile;
- il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione e utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- in caso di eccedenza, il socio può "restituire" allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
- lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente,

sarebbero rimasti immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni. Va evidenziato che tali ritenute possono essere utilizzate solo nel caso di eccedenza rispetto all'Irpef dovuta dal socio.

In merito al momento a partire dal quale il credito è utilizzabile, occorre ricordare le previsioni del D.L. 124/2019, secondo il quale, per poter utilizzare in compensazione "orizzontale" crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge. Anche il credito formato da ritenute riattribuite, oltre la soglia di 5.000 euro, che non risulta più liberamente utilizzabile, potrà essere compensato solo a seguito della presentazione della dichiarazione dell'associazione stessa.

Si precisa, invece, che le società di capitali, anche se in trasparenza, non possono beneficiare di tale meccanismo di riattribuzione.

Esplícito assenso

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia delle entrate richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. In particolare, sembrano idonee le seguenti modalità:

- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- atto privato registrato presso l'Agenzia a tassa fissa;
- raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta);
- tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

Non è chiaro se l'assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba avvenire necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi.

Infine, tale assenso può essere:

- continuativo (si può anche inserire nell'atto costitutivo) ed in questo caso non vi sarà necessità di rinnovo, fatta salva la possibilità di revoca da manifestarsi con atto avente data certa;
- specifico per ciascun anno.

Fondamentale è che l'assenso venga manifestato prima della presentazione dell'F24 contenente la compensazione delle ritenute.

Compilazione del modello F24

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:

- il codice tributo da utilizzare, istituito con la risoluzione n. 6/E/2010, è il 6830 denominato "Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5, Tuir" da utilizzare nella sezione Erario del modello F24;

- l'anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla successiva circolare n. 29/E/2010, è quello relativo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge.

Visto di conformità

Si ricorda che i crediti tributari richiedono l'apposizione del visto di conformità quando la loro compensazione orizzontale avviene per un importo superiore a 5.000 euro.

In relazione al caso di specie, nella circolare n. 28/E/2014 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- sulle dichiarazioni dei singoli soci/associati non è richiesto il visto di conformità (a meno che non sia il socio a utilizzare in compensazione crediti propri superiori a 5.000 euro);
- il visto deve essere apposto sulla dichiarazione della società/associazione se il credito derivante da ritenute che si intende utilizzare in compensazione sia eccedente la soglia di 5.000 euro.

3) Verifiche contabili di inizio periodo d'imposta

Con l'apertura del periodo d'imposta 2025 occorre verificare:

1. la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
 - la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
 - le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
2. la percentuale del pro rata generale "definitivo" ai fini Iva per l'anno 2024 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2025 assume quale percentuale "provvisoria" proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L'articolo 18, D.P.R. 600/1973, prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Già dal 2024 i nuovi limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per chi svolge altre attività.

Intervenendo sull'articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, la Legge di Bilancio per il 2023 ha, infatti, innalzato le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 800.000 euro.

Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Va rammentato che ai sensi dell'articolo 66, Tuir e dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2024 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2024 se adottano il criterio della registrazione.

Si ricorda che secondo l'articolo 14, comma 11, L. 183/2011 "i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata".

Pertanto, le imprese (e i lavoratori autonomi) che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 800.000 euro per chi svolge altre attività, possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

Opzione che dovrà essere esercitata nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale Iva relativo all'anno nel quale la scelta è stata esercitata.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

L'importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell'1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l'effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

La determinazione del pro-rata definitivo per l'anno 2024

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell'esercizio della propria attività devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a eseguire in via extra contabile i conteggi per determinare la percentuale del pro rata definitivo di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5 dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da pro rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro rata definitivo dell'anno 2024 costituisce il pro rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2025.

Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro rata costituisce un costo generale deducibile.

4) Rapporti di agenzia: disciplina Enasarco confermata per l'anno 2025

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2025, come avvenuto già per il triennio 2022-2024, viene confermata l'aliquota applicata nell'anno precedente.

Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2025 confermano quelle applicate per l'anno precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aliquota contributiva	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta la percentuale dell'8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto, il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2025	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2025, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2025)	20 maggio 2025
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2025)	20 agosto 2025
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2025)	20 novembre 2025
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2025)	20 febbraio 2026

Agevolazioni per i giovani agenti

Per i nuovi iscritti a partire dal 2025 non sono più operative le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis del regolamento. Tuttavia, restano efficaci per coloro che si sono iscritti nel triennio 2021-2023. Di seguito le caratteristiche principali dell'agevolazione.

Requisiti

L'agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:

- iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
- già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia;
- non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell'incarico);
- svolgano l'attività di agenzia in forma individuale.

Durata

L'agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico. Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Agevolazioni contributive

Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l'aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:

- 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività: 11% (anziché 17%);
- 2° anno solare: 9% (anziché 17%);
- 3° anno solare: 7% (anziché 17%).

Si sottolinea che, anche per le aliquote agevolate, il contributo previdenziale è per metà a carico dell'impresa preponente e per l'altra metà a carico dell'agente.

Minimale

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell'agevolazione.

Distinta online

La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.

Conferimento dell'incarico

Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l'agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come "agevolato".

5) Stampa dei registri contabili

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità analogica (cartacea);
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili previsti dal Codice Civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

L'articolo 1, comma 2-bis, D.L. 73/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022) ha modificato le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici, riconoscendo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994, la regolarità di tali registri, anche se non stampati o conservati elettronicamente nei termini di legge, al ricorrere di alcune particolari condizioni.

La stampa "cartacea" dei registri contabili

Per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea, affinché i registri contabili dell'esercizio 2023 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa

cartacea qualora ciò dovesse essere. È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 31 gennaio 2025.

Questa opportunità si applica anche al registro dei beni ammortizzabili; tuttavia, con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2023, entro il 31 ottobre 2024. In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che, se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2023/1, 2023/2, 2023/3, etc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2023/1, 2023/2, 2023/3, etc.
Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2023/1, 2023/2, 2023/3, etc.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento

in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta	L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine mediante pagamento: 1. a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 2. ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo "458T" <i>"Imposta di bollo su libri e registri - All. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72"</i> (risoluzione n. 174/E/2001).
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche	In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23.

L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

In base all'articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994, come modificato dal D.L. 73/2022, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri:

- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale previsione è posta "in deroga" rispetto alla regola generale fissata dal precedente comma 4-ter dell'articolo 7, D.L. 357/1994, il quale si limita a riconoscere la regolarità della tenuta dei registri tenuti con sistemi meccanografici soltanto fino al termine prescritto, entro il quale dovrà comunque procedersi alla definitiva materializzazione su supporto cartaceo. In alternativa, entro il medesimo termine deve essere concluso il procedimento di conservazione elettronica (articolo 3, comma 3, D.M. 17 giugno 2014).

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 73/2022, la regolarità dei registri contabili elettronici viene estesa non solo al profilo della tenuta, ma anche a quello della conservazione dei medesimi, e risulta condizionata al fatto che il registro sia aggiornato e stampato su richiesta degli organi procedenti in sede di controllo e verifica.

Per quanto attiene, invece, le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri digitali, il pagamento del tributo deve avvenire:

- con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 on line (articolo 17, D.Lgs. 241/1997), utilizzando il codice tributo "2501";
- in unica soluzione;

- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ossia entro il 30 aprile, oppure il 29 aprile, per gli anni bisestili).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei: essa va versata in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno.

La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

6) Novità in tema di start-up innovative

La L. 193/2024, in vigore dal 18 dicembre a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 17 dicembre, rinnova e modifica le regole per le start up e le pmi innovative.

Si tratta di un secondo intervento sul tema in quanto, in ambito start up e pmi innovative, era già intervenuta la L. 162/2024 con modifiche volte a:

- favorire l'accesso ai finanziamenti;
- beneficiare di ulteriori incentivi fiscali.

Aggiornamento requisiti per Start-up innovative

Il provvedimento aggiorna le disposizioni dello "Start up Act" contenute nel D.L. 179/2012 e identifica nuovi requisiti che si aggiungono ai precedenti per essere considerate start up innovative, ovvero:

- l'obbligo di essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE;
- avere un oggetto sociale esclusivo o prevalente nello sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, escludendo attività prevalenti di agenzia e consulenza.

Inoltre, vengono individuati i requisiti per mantenere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese oltre il terzo anno, fino a 5 anni complessivi, con un'estensione possibile fino a 9 anni per il passaggio alla fase di scale-up, subordinata a criteri di crescita.

Incentivi fiscali per gli investimenti

Le nuove disposizioni confermano e ampliano il regime di detrazioni fiscali previste per gli investimenti in start up innovative:

Detrazione Irpef	40% della somma investita, valida per i contribuenti che investono direttamente o tramite Oicr.
Detrazione incrementata	fino al 65% per investimenti che rientrano nel regime <i>de minimis</i> , con validità estesa fino al 31 dicembre 2025.
Esenzione fiscale	per redditi derivanti da investimenti qualificati effettuati in venture capital, riservata a casse di previdenza e fondi pensione, a condizione che almeno il 5% degli investimenti qualificati sia destinato a venture capital, soglia che salirà al 10% dal 2026.

Nuove agevolazioni per incubatori e acceleratori

A partire dal 2025, incubatori e acceleratori certificati che investono direttamente o indirettamente in start-up innovative possono beneficiare di un credito d'imposta pari all'8% dell'investimento, fino a un massimo di 500.000 euro annui. Il contributo è concesso entro il limite complessivo di 1,8 milioni di euro annui.

Estensione delle agevolazioni fiscali

La Legge introduce ulteriori incentivi per le pmi innovative, offrendo un percorso alternativo per l'iscrizione al registro delle pmi innovative una volta conclusa la permanenza nel registro delle start up innovative. Tra le misure principali:

- applicazione della detrazione Irpef per gli investimenti in pmi innovative;
- strumenti per facilitare il passaggio delle imprese alla fase di scale up, inclusi incentivi per l'aumento di capitale e per l'ottenimento di brevetti.

Semplificazioni procedurali e vantaggi fiscali

La Legge ribadisce la possibilità di trasformare le eccedenze non utilizzabili delle detrazioni fiscali in crediti d'imposta compensabili tramite modello F24. Questo beneficio, introdotto dalla L. 162/2024, agevola gli investimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023. Inoltre, per le imprese che non rispettano più i requisiti di start up innovativa, è possibile iscriversi al registro delle pmi innovative, garantendo continuità alle agevolazioni fiscali e agli incentivi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati